



FIPAV

TRIBUNALE FEDERALE

CU n. 72 del 17 marzo 2022

Riunione del 9 marzo 2022

33.21.22 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- ANNA GIANOLLA

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vicepresidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

nel procedimento disciplinare a carico di:

Anna GIANOLLA per aver violato, ex Artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, art. 16 dello Statuto FIPAV, artt. 2 e 19 del R.A.T. e artt. 1 e 74 del Regolamento Giurisdizionale, la normativa FIPAV in materia di tesseramento, non essendosi sottoposta a visita medica per il rilascio dell'obbligatorio certificato di idoneità sportiva agonistica. **Si contesta la recidiva ex art. 109 Reg. Giur.**

OSSERVA

Con esposto del 10/11/2021, la ASD Giorgione Pallavolo, nella persona del Presidente pro tempore, denunciava alla Procura federale la condotta antiregolamentare tenuta dall'atleta signora Anna Gianolla la quale, benché regolarmente convocata per l'inizio dell'attività agonistica relativa all'anno 2021/2022 ed invitata a sottoporsi a visita medico sportiva, non aveva risposto alle convocazioni né avete dato corso agli incumbenti richiesti. A sostegno delle proprie allegazioni, il sodalizio esponente produceva documentazione attestante l'avvenuta trasmissione della lettera di convocazione contenente i suddetti inviti.

L'Ufficio della Procura, acquisita la predetta documentazione e ritenuti sufficientemente provati gli elementi di colpevolezza a carico dell'odierna incolpata deferiva la sig.ra



Gianolla al Tribunale che deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio, da tenersi in modalità di videoconferenza a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid19, convocando la prevenuta per il giorno 9/3/2022.

In tale sede, compariva il Sostituto Procuratore Federale, avv. Andrea Gentile, il quale chiedeva, contestata la recidiva, di dichiarare la piena responsabilità della tesserata concludendo per la comminazione di adeguata sanzione, mentre per l'incolpata nessuno era presente.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le circostanze poste a fondamento dell'odierno procedimento sono documentalmente provate e la condotta contestata alla sig.ra Gianolla – che peraltro si è totalmente disinteressata della presente azione disciplinare - è stata assunta in violazione delle norme federali sul tesseramento legittimando l'applicazione di idonea sanzione.

Emenda disciplinare che, avuto riguardo al Comunicato Ufficiale n. 170 del 30/6/2021 emesso da questo Tribunale, deve essere commisurata all'accertato comportamento recidivo dell'atleta (*i.e.* medesimo contegno omissivo tenuto dalla sig.ra Gianolla per la precedente stagione 2020/2021) correttamente contestato dall'Ufficio della Procura federale.

Come più volte ripetuto dalla giurisprudenza degli Organi federali, lo status di atleta tesserato e vincolato impone l'assolvimento degli oneri connessi a tale status, tra i quali sicuramente rientra quello di rispondere alle convocazioni per la ripresa degli allenamenti nonché quello di sottoporsi a visita per l'ottenimento del certificato di idoneità. Onere che peraltro sussiste anche e soprattutto a tutela dell'atleta medesimo.

Ne consegue che la (reiterata) volontà della sig.ra Gianolla di non sottoporsi alla visita medica né di far pervenire tempestivamente idonea documentazione medica attestante il rinnovo dell'obbligatorio certificato medico sportivo deve essere sanzionata come da dispositivo.



PQM

Il Tribunale delibera di sanzionare la tesserata Anna Gianolla con la sospensione da ogni attività federale per mesi quattro.

Roma, 16 marzo 2022

F.to ILPRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affisso il 17 marzo 2022